

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1494

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**  
(CIAMPI)

*di concerto col Ministro di grazia e giustizia*  
(CONSO)

*col Ministro del tesoro*  
(BARUCCI)

*col Ministro del bilancio e della programmazione economica*  
(SPAVENTA)

*col Ministro dei lavori pubblici*  
(MERLONI)

*col Ministro dell'ambiente*  
(SPINI)

*col Ministro per la funzione pubblica*  
(CASSESE)

*e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*  
(PALADIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1993

---

Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993,  
n. 309, recante misure urgenti in materia di dighe

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7
Testo del decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Attraverso operazioni di telerilevamento svolte sul territorio nazionale e successive valutazioni dimensionali, sono state individuate oltre settecento dighe con i relativi invasi per i quali non è mai stata richiesta l'approvazione del progetto ai sensi del regolamento per la compilazione dei progetti, la costituzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e quindi delle norme tecniche emanate a tutela della pubblica incolumità.

Altri invasi nella medesima situazione potrebbero essere sfuggiti al telerilevamento perchè vuoti all'atto dell'indagine.

Tali dighe, non sottoposte ad alcuna forma di controllo nella progettazione, nella costruzione e nell'esercizio, rappresentano evidentemente un intollerabile pericolo per la popolazione. Risulta pertanto indispensabile un provvedimento di urgenza per avviare la sanatoria delle opere che non risultano pericolose, ed il loro successivo controllo, nonchè lo svuotamento degli invasi per i quali non sia opportuno o possibile ricondurre le opere entro i limiti di sicurezza. Il provvedimento è ancora più necessario perchè il Servizio nazionale dighe del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è attribuito il compito di approvare i progetti delle dighe e di controllarne la costruzione e l'esercizio, ha una carenza di organico superiore al 95 per cento rispetto alle dotazioni per esso previste dalla legislazione vigente. Inoltre il Servizio nazionale dighe non ha ancora potuto insediare nessuno dei previsti nove uffici periferici, non potendo in tali condizioni garantire neppure un sufficiente controllo delle dighe in regolare esercizio.

L'articolo 1 del decreto-legge provvede a chiarire alcuni punti della procedura di

approvazione dei progetti, anche in funzione delle nuove attribuzioni di competenze al Servizio nazionale dighe, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, contenute nel regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1991, n. 85.

L'articolo 2 fissa un termine di sei mesi per l'aggiornamento delle norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe, che risalgono al già menzionato regolamento del 1959.

L'articolo 3 disciplina la procedura per l'approvazione in sanatoria da parte del Servizio nazionale dighe prevedendo, nelle more, che l'esercizio sia subordinato ad una attestazione di assenza di pericolo, nella forma della perizia giurata, da parte di un esperto professionista.

La perizia giurata è dovuta anche per le dighe in regolare esercizio, sia per anticipare quanto dovrà essere stabilito dal nuovo regolamento in merito ai doveri dell'esercente, sia per assicurare l'assenza di pericoli nel delicato periodo del trasferimento al Servizio nazionale dighe dei compiti oggi assolti in via transitoria, peraltro con gravi difficoltà, dagli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 4 introduce nell'ordinamento sanzioni penali nei confronti degli esercenti di dighe inadempienti, la cui entità è posta in relazione alla gravità dei pericoli per la popolazione derivanti dall'inadempienza.

L'articolo 5, commi 1 e 2, attribuisce alle regioni la piena competenza in materia di sbarramenti che non superino i 10 metri di altezza o che determinino invasi non superiori a 100.000 metri cubi.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il comma 3 dell'articolo 5 consente ai Sottosegretari di Stato di rappresentare la propria amministrazione in seno al Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, al fine di consentire al Comitato stesso la necessaria operatività.

L'articolo 6 prevede la copertura totale entro dodici mesi dei posti in organico del Servizio nazionale dighe e la possibilità di avvalersi di enti specializzati e di ricercatori e docenti universitari per l'aggiornamento professionale del personale. Prevede inoltre l'insediamento entro dodici mesi di tutti gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe.

## RELAZIONE TECNICA

a) La norma prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge consente di poter immediatamente bandire concorsi per la copertura di una parte della dotazione organica prevista dalla tabella B allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, secondo la seguente ripartizione:

- 33 unità della 8<sup>a</sup> qualifica funzionale;
- 30 unità della 7<sup>a</sup> qualifica funzionale;
- 30 unità della 6<sup>a</sup> qualifica funzionale.

Il relativo onere finanziario annuo, espresso in milioni, è così valutato:

Qualifica funzionale	8 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>
A numero unità .....	33	30	30
B stipendio .....	35,2	32,0	29,3
C indennità .....	7,1	6,6	5,6
D straordinario .....	7,0	6,4	5,9
A × (B+C+D) .....	1.627 + 1.350 + 1.224 = 4.201		

Per le missioni si valuta un maggiore onere finanziario di lire 100.000.000 per l'anno 1994 e lire 200.000.000 per l'anno 1995, considerato l'elevatissimo numero di sopralluoghi che dovranno essere effettuati anche in conseguenza della sanatoria prevista dall'articolo 2.

L'onere finanziario ammonta pertanto a lire 4.301.000.000 per l'anno 1994 e a lire 4.401.000.000 per l'anno 1995.

b) Visto l'elevato grado di specializzazione e competenza richiesta ai funzionari tecnici del Servizio nazionale dighe, l'articolo 6, comma 2, prevede il loro aggiornamento professionale mediante la partecipazione degli stessi a corsi interdisciplinari.

Considerato che tali corsi devono essere tenuti da docenti altamente specializzati, che comportano un'organizzazione *ad hoc* con la predisposizione di supporti didattici, ipotizzando corsi per gruppi di dieci funzionari, un impegno didattico di quindici giorni all'anno per sei gruppi ed un costo giornaliero per gruppo di lire 3.000.000, l'onere finanziario annuo è di lire  $15 \times 6 \times 3.000.000 =$  lire 270.000.000.

c) Per l'insediamento degli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, previsto dall'articolo 6, comma 3, l'onere finanziario è valutato come segue:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tipologia acquisizione	Numero sedi	Media metri quadri per sede	Stima canone annuo e costo acquisto per sede (milioni)	Totale (milioni)
Affitto .....	4	250	60	240
Acquisto .....	5	250	1.000	5.000

Gli oneri finanziari annuali sono determinati secondo la seguente tabella:

## ONERI FINANZIARI

(in milioni di lire)

Numero progressivo di descrizione	ANNI FINANZIARI			Riferimento al decreto-legge (art. 6)
	1993	1994	1995	
1) personale .....	300	4.301	4.401	comma 1
2) formazione .....	20	270	270	comma 2
3) affitto .....	50	240	240	comma 3
4) arredi, eccetera ....	-	3.000	-	comma 3
Totale ...	370	7.811	4.911	
5) acquisto .....	-	5.000	-	comma 3

Alla copertura degli oneri finanziari di cui ai numeri progressivi 1, 2, 3 e 4 della tabella di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui al numero progressivo 5 della tabella di cui sopra si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, recante misure urgenti in materia di dighe.

*Decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1993.*

### **Misure urgenti in materia di dighe**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni, nonchè per potenziare il Servizio nazionale dighe;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 10 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, oltre che alla concessione per la derivazione e la utilizzazione dell'acqua pubblica, in quanto necessaria ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, all'approvazione tecnica del progetto.

2. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

3. L'approvazione tecnica dei progetti è di competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

5. Compete al Servizio nazionale dighe promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Articolo 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva quanto al riparto di attribuzioni fra gli uffici statali e regionali. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

## Articolo 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione o successiva, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. Per le dighe di cui al comma 1, qualora non sia possibile determinare la quota del punto più basso della superficie di fondazione, l'altezza della diga può essere considerata pari al dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti, maggiorato del 5 per cento, e il volume di invaso può essere considerato pari alla capacità del serbatoio compresa tra le quote massima e minima dell'invaso stesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere presentata o inviata, nei modi previsti dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, corredata della seguente documentazione, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di ingegneri e geologi iscritti ai relativi albi professionali:

a) relazione tecnica generale che riporti: i dati caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; volume d'invaso e modalità di valutazione dello stesso; l'indicazione delle vie di accesso; i sistemi di allarme e di comunicazione installati; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione, nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali costituenti l'opera e le verifiche di sicurezza. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno relativamente alle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) descrizione degli apparecchi di controllo e misura installati con l'indicazione della loro localizzazione e della frequenza dei rilevamenti;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

h) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere.

5. Il Servizio nazionale dighe esamina la documentazione allegata alla domanda; può disporre interlocutoriamente che vengano, entro un congruo termine, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché eseguiti interventi di adeguamento; emette il provvedimento conclusivo, eventualmente nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata che attesti, anche sulla base della documentazione di cui al comma 4, l'assenza di pericoli per la popolazione, rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, l'esercente di opere per le quali sia stato approvato dall'autorità statale competente il progetto esecutivo e le eventuali successive varianti ai sensi delle norme tecniche in vigore al momento della costruzione o successive, deve inoltrare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Servizio nazionale dighe, una perizia giurata, a firma di un ingegnere iscritto all'albo da almeno dieci anni, sullo stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza. La perizia deve altresì attestare che non sussistono condizioni di pericolo per la popolazione.

8. In mancanza della perizia giurata, nel caso di attestata pericolosità, ovvero nel caso di diniego dell'approvazione in sanatoria, il Servizio nazionale dighe ordina che l'esercente effettui, a proprie spese, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso con le prescritte cautele e, se del caso, il ripristino delle condizioni preesistenti.

#### Articolo 4.

1. Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere previamente

ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità al progetto approvato, è punito con l'arresto fino a due anni, salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 8, anche in corso di giudizio. La pena è ridotta se le opere sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di chiedere l'autorizzazione in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non è punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria disponibilità a procedere allo svuotamento dell'invaso e lo abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte dal Servizio nazionale dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

3. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi non ottemperi all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 8, proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità alle medesime, ovvero non si conformi alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero dell'articolo 3, comma 8, è punito con l'arresto fino ad un anno.

5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

#### Articolo 5.

1. È abrogato l'articolo 24, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

2. All'articolo 10, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse le parole: «di tutti gli sbarramenti artificiali».

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali e per i beni culturali e ambientali, ovvero dai Sottosegretari delegati. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri».

## Articolo 6.

1. Gli organici relativi alle qualifiche funzionali ottava, settima e sesta del ruolo tecnico del Servizio nazionale dighe, di cui alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, sono coperti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di accesso al pubblico impiego previste dalla vigente normativa, anche in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale del personale tecnico del Servizio nazionale dighe, il personale medesimo parteciperà a corsi di specializzazione interdisciplinari da tenersi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o, mediante apposite convenzioni, presso istituti universitari o associazioni senza fini di lucro.

3. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per l'acquisto di sedi è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 5.000.000.000.

4. Per far fronte alle esigenze di personale ed organizzative del Servizio nazionale dighe previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 370.000.000 per l'anno 1993, di lire 7.811.000.000 per l'anno 1994 e di lire 4.911.000.000 a decorrere dall'anno 1995.

5. Fino all'insediamento di cui al comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i singoli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici continuano a svolgere le attività, relative alle dighe, espletate in applicazione alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 maggio 1989, n. 183. Entro trenta giorni dall'insediamento dei singoli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici trasmettono ai medesimi tutti gli atti relativi alle dighe.

6. È abrogato l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

## Articolo 7.

1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione dell'articolo 6, con esclusione di quello di cui al comma 2, valutato in lire 370.000.000 per l'anno 1993, in lire 7.811.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 4.911.000.000 a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 e 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5.000.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993.

#### SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO - BARUCCI - SPAVENTA  
- MERLONI - SPINI - CASSESE -  
PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO